



# Informazioni per la clientela ai sensi della LCA

Edizione 01/2012

Le seguenti informazioni per la clientela forniscono, in maniera comprensibile e concisa, una panoramica sull'identità dell'assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). I diritti e i doveri delle parti contrattuali scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi applicabili, in particolare dalle disposizioni fissate dalla LCA.

Dopo l'accettazione della proposta/offerta, il contraente riceve una polizza che, corrisponde, in termini di contenuto, a quanto indicato nella proposta/offerta.

## **Chi è l'assicuratore?**

L'assicuratore è la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, qui di seguito denominata Zurich, con sede statutaria in Mythenquai 2, 8002 Zurigo. Zurich è una società anonima, ai sensi della legislazione svizzera.

## **Quali sono i rischi assicurati e quale è la portata della protezione assicurativa?**

I rischi assicurati e la portata della protezione assicurativa scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza come pure dalle condizioni contrattuali.

## **A quanto ammonta il premio?**

L'ammontare del premio dipende dai relativi rischi assicurati e dalla copertura assicurativa desiderata. In caso di pagamento rateale, può essere imposta una tassa aggiuntiva. Tutti i dati relativi al premio e a eventuali tasse sono contenuti nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza stessa.

## **In quali casi si ha diritto ad un rimborso dei premi?**

Se il premio è stato versato in anticipo per una determinata durata dell'assicurazione e il contratto viene sciolto prima della scadenza di tale durata, Zurich rimborsa il premio relativo al periodo assicurativo non ancora trascorso.

Il premio è tuttavia dovuto per intero a Zurich nel caso in cui:

- l'assicuratore ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al venir meno del rischio;
- l'assicuratore ha versato la prestazione assicurativa per un danno parziale ed il contraente disdice il contratto durante l'anno successivo alla sua conclusione.

## **A quali altri doveri deve adempiere il contraente?**

- **Cambiamenti del rischio:** se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che costituisce un aggravamento essenziale del rischio, occorre avvisare immediatamente per iscritto Zurich.
- **Accertamento dei fatti:** in caso di chiarimenti relativi al contratto di assicurazione, quali ad esempio violazione dell'obbligo di dichiarazione, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc., il contraente è tenuto a collaborare con Zurich e a fornirle qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiedere queste ultime a terzi all'attenzione di Zurich nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornire a Zurich i relativi dati, documenti, ecc. Zurich è inoltre autorizzata ad effettuare autonomamente chiarimenti in merito.
- **Sinistro:** il sinistro va notificato immediatamente a Zurich.

L'elenco di cui sopra contiene solo i doveri più ricorrenti. Gli altri doveri scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

### **Quando inizia l'assicurazione?**

L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o una conferma di copertura provvisoria, Zurich accorda fino alla notifica della polizza una copertura assicurativa in base a quanto stabilito per iscritto nella conferma provvisoria stessa o ai sensi delle disposizioni legali.

### **Quando si estingue il contratto?**

Il contraente può sciogliere il contratto inviando una disdetta:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo, se perviene a Zurich al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente automaticamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente il giorno fissato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni sinistro per il quale si deve versare un'indennità, al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento da parte di Zurich;
- se Zurich modifica i premi. In questo caso, la disdetta deve pervenire a Zurich al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo;
- se Zurich dovesse aver violato l'obbligo d'informazione previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 3 LCA. Il diritto di disdetta si estingue dopo 4 settimane da quando il contraente è venuto a conoscenza della violazione, ma in ogni caso trascorso un anno da una simile violazione.

Zurich può sciogliere il contratto inviando una disdetta:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo, se perviene al contraente al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente automaticamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente il giorno fissato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni sinistro per il quale è prevista l'erogazione di una prestazione, se la disdetta viene effettuata al più tardi con il versamento della prestazione;
- se fatti importanti concernenti il rischio vengono taciuti o comunicati in modo inesatto (reticenza).

Zurich può recedere dal contratto se:

- il contraente è in ritardo con il pagamento del premio, è stato messo in mora di effettuare il versamento e Zurich rinuncia a richiedere il premio dovuto;
- il contraente viene meno al suo obbligo di collaborazione per la determinazione della fattispecie. Zurich è autorizzata a recedere con effetto retroattivo dal contratto di assicurazione entro due settimane dalla scadenza del termine suppletivo di quattro settimane che va fissato per iscritto;
- in caso di frode ai danni dell'assicurazione.

L'elenco menziona solo i casi più frequenti che possono portare alla fine del contratto. Gli altri casi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

### **Come avviene il trattamento dei dati da parte di Zurich?**

Zurich elabora i dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dal disbrigo del contratto e li utilizza in particolare per la determinazione del premio, l'apprezzamento del rischio, la trattazione di casi assicurativi, le valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati sono custoditi in forma fisica o elettronica. Zurich può, nella misura necessaria, trasmettere i dati per l'elaborazione a terzi partecipanti al disbrigo del contratto, sia in Svizzera sia all'estero, e in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori, nonché alle compagnie svizzere e straniere appartenenti a Zurich Insurance Group SA.

Inoltre, Zurich può richiedere informazioni utili presso uffici amministrativi e altri terzi, in particolare sull'andamento dei sinistri. Tale autorizzazione vale indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato o meno. Il contraente ha il diritto di richiedere a Zurich le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano personalmente.

# Condizioni generali di assicurazione (CGA) per battelli

Edizione 01/2006

**Se Le occorre aiuto subito o ha bisogno di un consiglio, siamo raggiungibili 24 ore su 24 da ogni angolo del mondo al numero verde 0800 80 80 80 oppure dall'estero 44 628 98 98 (prefisso CH +41).**

In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile.

Per garantire un servizio ineccepibile registriamo tutti i colloqui che avvengono con i centri di assistenza alla clientela.

**Un Sinistro?  
0800 80 80 80**

Basta telefonare! Siamo sempre a vostra disposizione.

Dall'estero  
+ 41 44 628 98 98

## Disposizioni comuni

Edizione 01/2006

### **Art. 1 Base del contratto**

a)  
L'assicurazione si basa sulle dichiarazioni scritte fatte dal contraente (proponente) nella proposta e in altri documenti.

b)  
I diritti e gli obblighi delle parti contraenti sono stabiliti nella polizza, in eventuali aggiunte, nelle condizioni generali di assicurazione e nelle eventuali condizioni particolari o condizioni complementari.

### **Art. 2 Oggetto dell'assicurazione**

Secondo quanto è convenuto l'assicurazione si estende per il battello dichiarato alla:

**Assicurazione responsabilità civile**  
(art. 101e segg.)

**Assicurazione casco**  
(art. 201e segg.)

**Assicurazione infortuni degli occupanti e dei soccorritori**  
(art. 301e segg.)

### **Art. 3 Inizio dell'assicurazione**

L'assicurazione inizia il giorno indicato nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione, Zurich accorda fino alla notifica della polizza una copertura assicurativa provvisoria per danni di responsabilità civile nell'ambito della somma di garanzia minima prevista dalla legge.

Zurich ha però il diritto di rifiutare la proposta fino alla consegna della polizza. Se essa fa uso di questo diritto, la sua garanzia cessa 3 giorni dopo aver trasmesso al contraente la dichiarazione di rifiuto. Il premio pro rata fino alla cessazione della garanzia è dovuto a Zurich. Se non è stato consegnato un attestato di assicurazione, il contratto comincia il giorno designato nella polizza.

### **Art. 4 Validità temporale e territoriale**

Dal punto di vista temporale l'assicurazione vale per i danni causati entro la durata del contratto. Come danni ai sensi di questa disposizione s'intendono anche le misure di prevenzione di sinistro assicurate.

Dal punto di vista territoriale l'assicurazione ha validità per i danni sopravvenuti in Europa (eccettuata l'ex Unione sovietica); per i danni che sopravvengono sul mare l'assicurazione vale tuttavia solo se è stato stipulato un relativo accordo ed esclusivamente nell'ambito delle acque costiere europee.

Quando il detentore trasferisce il suo domicilio dalla Svizzera all'estero (eccettuato il Principato del Liechtenstein) oppure il battello dichiarato viene immatricolato all'estero o vi ottiene un certificato di bandiera, l'assicurazione cessa di aver validità, e cioè al più tardi alla fine dell'anno assicurativo in cui ha luogo un simile cambiamento.

### **Art. 5 Modificazione del rischio**

Se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante dichiarato nella proposta subisce una modifica che costituisce un

aggravamento essenziale del rischio, il contraente deve darne subito avviso per iscritto a Zurich. L'assicurazione si estende a un tale aggravamento del rischio solo se Zurich non disdice il contratto entro 14 giorni dal ricevimento dell'avviso.

Se il contraente tras lascia la comunicazione concernente l'aggravamento del rischio, Zurich non è vincolata per l'avvenire al contratto.

In caso di diminuzione del rischio, Zurich riduce proporzionalmente il premio a contare dal ricevimento della comunicazione scritta del contraente.

#### **Art. 6 Pagamento del premio**

Il primo premio scade per il pagamento alla consegna dell'attestato di assicurazione o, se non è assicurata la responsabilità civile, alla consegna della polizza.

Le parti contraenti rinunciano alla richiesta di pagamento di saldi derivanti da note di premio con importi inferiori a 5 franchi.

#### **Art. 7 Durata del contratto**

Se il contratto è concluso per un anno o una durata più lunga e non viene disdetto almeno 3 mesi prima della sua scadenza, esso si rinnova tacitamente di anno in anno. La disdetta è considerata avvenuta a tempo, se essa perviene a Zurich rispettivamente al contraente al più tardi il giorno che precede l'inizio del termine di 3 mesi.

Se cambiano i premi o le norme della franchigia della tariffa, Zurich può chiedere l'adattamento del contratto con effetto dal prossimo anno assicurativo. A questo scopo essa deve comunicare al contraente le nuove disposizioni del contratto al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno di assicurazione. Il contraente ha poi il diritto di disdire il contratto riguardo alla parte colpita dal cambiamento o nel suo insieme per la fine dell'anno assicurativo in corso. Se il contraente ne fa uso, il contratto si estingue alla scadenza dell'anno assicurativo nella misura da lui stabilita. Per essere valevole la disdetta

deve pervenire a Zurich al più tardi l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione. Se il contraente tras lascia la disdetta, ciò vale come acconsentimento all'adattamento del contratto.

#### **Art. 8 Disdetta in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro per il quale devi pagare una indennità Zurich ha la facoltà di disdire il contratto al più tardi al momento del pagamento dell'indennità, e il contraente al più tardi quando ha avuto conoscenza del pagamento.

Se il contratto è disdetto da Zurich, la copertura cessa nei confronti dell'assicurato 14 giorni dopo che la disdetta è entrata in possesso del contraente. Il premio non consumato gli viene restituito.

Se il contratto è disdetto dal contraente, la copertura cessa al momento in cui Zurich ne riceve comunicazione. Il premio per l'anno di assicurazione in corso resta acquisito.

#### **Art. 9 Cambiamento di detentore**

Se il battello assicurato cambia detentore, il contratto termina con il cambiamento di proprietario.

Del resto l'assicurazione responsabilità civile cessa senz'altro quando la nuova licenza di navigazione è allestita fondandosi su un altro contratto di assicurazione.

#### **Art. 10 Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali**

Se l'assicurato viola l'obbligo d'avviso o gli altri obblighi contrattuali oppure se contravviene alla buona fede contrattuale, cade ogni obbligo di risarcimento di Zurich. Non incorre in questa sanzione qualora risulti dalle circostanze che la violazione non è imputabile a colpa.

L'insolubilità del debitore non scusa l'omesso pagamento del premio.

#### **Art. 11 Cessione di diritti**

Senza il consenso espresso di Zurich i diritti alle prestazioni assicurate non possono essere né ceduti né costituiti in pegno prima di essere stati definitivamente fissati.

#### **Art. 12 Comunicazioni a Zurich**

Tutte le comunicazioni devono essere trasmesse alla Direzione generale Svizzera, casella postale, 8085 Zurigo oppure all'agenzia la quale è indicata sull'ultima nota di premio.

#### **Art. 13 Foro**

In caso di controversie risultanti dal presente contratto, il contraente o l'avente diritto può scegliere come foro:

- Zurigo, quale Sede principale di Zurich;
- la sede della succursale di Zurich che, in virtù del presente contratto, risulta oggettivamente connessa;
- il domicilio o la sede del contraente o dell'avente diritto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, ma non altrove.

#### **Art. 14 Diritto applicabile**

Valgono inoltre le disposizioni della legge federale sul contratto di assicurazione e, per quanto concerne l'assicurazione responsabilità civile, della legislazione sulla navigazione.

#### **Art. 15 Accertamento dei fatti**

La persona soggetta all'obbligo di notifica è tenuta a collaborare nell'ambito dei chiarimenti relativi al contratto di assicurazione, come p. es. violazione dell'obbligo di dichiarazione, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni, ecc. e a fornire a Zurich qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiederle a terzi all'attenzione di Zurich nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornire a Zurich i relativi dati,

documenti, ecc. Zurich è autorizzata ad effettuare autonomamente chiarimenti in merito. Se la persona soggetta all'obbligo di notifica non adempie a tale obbligo, Zurich è autorizzata a rescindere con effetto retroattivo dal contratto di assicurazione entro due settimane dalla scadenza del termine suppletivo, che è fissato per iscritto a quattro settimane. Se l'obbligo nel contesto dell'assicurazione collettiva si riferiva soltanto a una parte delle persone o degli oggetti assicurati, il recesso avviene soltanto per le persone o gli oggetti in questione. Lo stesso obbligo vale per il contraente, gli assicurati e gli aventi diritto nonché per i loro sostituti, nella misura in cui non siano identici alle persone soggette all'obbligo di notifica.

#### **Art. 16 Indennizzo dei broker**

Se un terzo, p. es. un broker, tutela gli interessi del contraente al momento della stipulazione del presente contratto di assicurazione o durante la gestione dello stesso, è possibile che Zurich versi a questo terzo, per la sua attività, una remunerazione in virtù di un accordo. Qualora il contraente desideri maggiori informazioni in merito, può rivolgersi a questa terza persona.

## **Assicurazione responsabilità civile**

Edizione 01/2006

In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile.

#### **Art. 101 Oggetto dell'assicurazione**

Zurich copre le pretese di risarcimento formulate contro le persone assicurate in virtù di disposizioni legali sulla responsabilità civile in seguito a

- a) decesso, ferite o altri danni alla salute di persone (lesioni corporali),
- b) distruzione, danneggiamento o perdita di cose (danni materiali) dall'esistenza e dall'uso del battello designato nella polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per danni cagionati

- da cose rimorchiate o spinte dal battello assicurato,
- dal palischermo del battello assicurato, purché per il palischermo non sia necessaria una propria licenza di navigazione,
- dalle boe (compresi gli ormeggi),
- dal mezzo di trasporto per il battello assicurato o palischermo, purché esso non è subordinato alla legislazione sulla circolazione stradale.

Se in seguito ad un evento imprevisto risulta imminente un danno assicurato, l'assicurazione si estende anche alle spese che sono a carico di un assicurato e che derivano dai provvedimenti adeguati presi per scongiurare tale pericolo (spese di prevenzione di sinistro).

#### **Art. 102 Persone assicurate**

Sono assicurati ai sensi dell'art. 101:

- a) il contraente, il proprietario, il detentore, il conducente o l'utente (compresi

i membri dell'equipaggio e il personale ausiliare);

- b) gli sciatori nautici trainati;

- c) i responsabili delle persone succitate (capo della famiglia, ecc.).

#### **Art. 103 Prestazioni dell'assicurazione**

L'assicurazione comprende la tacitazione di pretese fondate e la difesa contro quelle infondate.

Le prestazioni di Zurich sono limitate alla somma di assicurazione fissata nella polizza, compresi, lasciando impregiudicati i diritti del danneggiato, eventuali interessi, spese di avvocato e spese giudiziarie come pure le spese di prevenzione di sinistro assicurate.

#### **Art. 104 Restrizioni dell'estensione dell'assicurazione**

Sono escluse dall'assicurazione, con riserva dell'art. 105, capoverso 2:

- a) pretese del proprietario e del detentore come pure pretese per danni materiali del coniuge di un responsabile, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente e, se vivono in comunione domestica con lui, dei suoi fratelli e sorelle;
- b) salvo accordo contrario, pretese dello sciatore nautico trainato in seguito a sinistri durante il traino;
- c) pretese derivanti dalla distruzione o il danneggiamento del battello e delle cose da esso trasportate, rimorchiate o spinte;
- d) pretese derivanti da sinistri in occasione di corse, per le quali esiste un'assicurazione responsabilità civile speciale;
- e) la responsabilità civile del conducente del battello che non possiede la necessaria licenza di condurre prescritta dalla legge e di persone che mettono il battello assicurato a disposizione di un

tale conducente, quantunque esse sappiano o, prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, avrebbero dovuto sapere che egli non possiede la licenza richiesta;

f) la responsabilità civile di persone che hanno sottratto il battello assicurato per farne uso, e delle persone che all'inizio della corsa erano a conoscenza della sottrazione (per analogia questa esclusione vale anche per il palischermo e il mezzo di trasporto); inoltre la responsabilità civile di persone che hanno effettuato corse non approvate dalle autorità o che hanno utilizzato il battello a loro affidato per corse a cui non erano autorizzate;

g) salvo accordo contrario, la responsabilità civile per danni derivanti dall'uso del battello per il trasporto professionale di persone o di merci e il noleggio professionale.

#### **Art. 105** **Diritto di avanzare pretese direttamente**

Al danneggiato viene accordato, nell'ambito della copertura assicurativa contrattuale, il diritto di avanzare direttamente pretese verso Zurich. Le eccezioni derivanti dalla legge federale sul contratto di assicurazione non vengono opposte al danneggiato o le eccezioni derivanti da questo contratto solo nella misura in cui le disposizioni legali lo permettano. Resta riservato l'art. 106.

#### **Art. 106** **Regresso**

Fino all'importo delle sue prestazioni, comprese le spese di avvocato e spese giudiziarie da essa pagate, Zurich ha il diritto di regresso verso il contraente e l'assicurato nella misura in cui essa avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre le sue prestazioni secondo questo contratto, la legislazione sulla navigazione o la legge federale sul contratto di assicurazione, come p. es. in caso di restrizioni dell'estensione assicurativa secondo l'art. 104, lettere e-g, d'infrazione agli obblighi contrattuali in

occasione di sinistro o per aver causato il sinistro con colpa grave.

Zurich ha pure il diritto di regresso verso il contraente e l'assicurato quando essa in base ad una convenzione internazionale o alle leggi straniere sull'obbligatorietà dell'assicurazione e i relativi attestati d'assicurazione speciali:

- a) deve effettuare dei pagamenti che superano la copertura prevista nella polizza o la somma di assicurazione convenuta;
- b) deve pagare delle indennità per danni che vengono causati dopo la cessazione dell'assicurazione.

#### **Art. 107** **Obblighi in caso di sinistro**

L'assicurato deve avvertire immediatamente Zurich per iscritto:

- quando accade un sinistro le cui conseguenze potrebbero concernere probabilmente l'assicurazione;
- quando in relazione a un tale sinistro vengono avanzate verso di lui pretese di risarcimento per via giudiziale o stragiudiziale oppure quando viene iniziata contro di lui una procedura penale.

Casi di decesso devono essere denunciati subito per telegrafo o telefono a Zurich, indicandole nome e indirizzo del contraente, numero della polizza, nome e indirizzo del danneggiato, data e luogo del sinistro.

Zurich conduce a sua scelta come rappresentante dell'assicurato o in proprio nome le trattative con il danneggiato. La liquidazione delle pretese del danneggiato da parte di Zurich è in tutti i casi impegnativa per l'assicurato.

L'assicurato è obbligato a sostenere Zurich nella constatazione dei fatti e ad astenersi da ogni arbitraria presa di posizione nei confronti delle pretese del danneggiato (buona fede contrattuale). Specialmente egli non deve né riconoscere domande d'indennità né fare pagamenti al danneggiato; inoltre egli deve lasciare a Zurich lo svolgimento di una procedura civile.

## Assicurazione casco

Edizione 01/2006

### **Art. 201** **Estensione dell'assicurazione**

Sono assicurati i danni che il battello dichiarato con gli accessori montati fissi, motore incastrato, accessori prescritti dalla legge o dalle autorità, subisce indipendentemente dalla volontà del contraente e del conducente del battello.

Solo se è stata stipulata una convenzione corrispondente, sono assicurati:

- il motore non incastrato (motore fuoribordo),
- le vele e le coperte del battello, il palischermo,
- il mezzo di trasporto del battello,
- gli accessori mobili e i beni personali sul battello.

Secondo quanto convenuto l'assicurazione vale come:

a) assicurazione casco totale, cioè per tutti i danni designati agli art. 202–207, oppure

b) assicurazione casco parziale, cioè solamente per i danni designati agli art. 203–207 (i danni causati da forze della natura sull'acqua sono solo assicurati se è stata stipulata una convenzione corrispondente).

L'assicurazione vale per i danni che il battello subisce in movimento, quando è fermo o durante un trasporto su acque o a terra.

### **Art. 202** **Deterioramento violento**

Per deterioramento violento s'intende – purché non si tratti di uno dei danni menzionati negli art. 203–207 – i danni derivanti dall'azione repentina e violenta di una forza esterna, quindi in particolare i danni in conseguenza di urto, collisione, arenamento, incagliamento, influenza del vento (raffiche), rovesciamento, affondamento, inondazioni, e

cioè anche quando tali danni siano avvenuti per difetto, rottura o logorio del materiale; inoltre i danni provocati da scherzi o da malevolenza (eccetto i difetti alla verniciatura e lucidatura) di altre persone che gli utenti autorizzati come pure i danni consecutivi che ne derivano.

Deterioramenti violenti che accadono quando il battello viene adoperato per il trasporto professionale di persone o di merci o il noleggio professionale, sono solo assicurati se è stata stipulata una convenzione corrispondente.

### **Art. 203 Danni di furto**

Per danni di furto s'intendono la perdita, la distruzione o il deterioramento del battello in conseguenza di furto, di sottrazione per uso o di rapina, non però i danni per effetto di appropriazione indebita, di appropriazione indebita per uso e di defraudamento. Il danneggiamento del battello in occasione di un tentativo di furto, di sottrazione per uso o di rapina è coperto dall'assicurazione.

### **Art. 204 Danni d'incendio**

Per danni d'incendio s'intendono i danni causati dal fuoco, poco importa se essi siano di origine interna o esterna; inoltre i danni provocati da corto circuito, da esplosione o dal fulmine; i danni a strumenti e ad elementi elettronici sono comunque assicurati soltanto se la causa non è dovuta ad un guasto interno. Sono pure assicurati i danni arrecati al battello dai lavori di spegnimento.

### **Art. 205 Danni causati da forze della natura**

Per danni causati da forze della natura s'intendono le conseguenze dirette di scoscendimento di rocce, caduta di sassi, cedimento di terreno, valanga, uragano (= vento di almeno 75 km/ora che abbatte alberi o scoperchia fabbricati nelle vicinanze del battello dichiarato), grandine, piena e inondazione. I danni provocati da altri fenomeni non sono coperti. Nell'assicurazione casco

parziale i danni causati da forze della natura sono solo assicurati se il battello si trova a terra.

Nell'assicurazione casco parziale sono assicurati pure i danni causati da forze della natura durante lo stazionamento in acqua del battello, solo se è stata stipulata una convenzione corrispondente.

### **Art. 206 Danni in seguito a caduta di masse di neve**

Per danni in seguito a caduta di masse di neve s'intendono i danni dovuti alla caduta improvvisa di masse di neve o di ghiaccio sul battello.

### **Art. 207 Rottura di vetri**

Per rottura di vetri s'intende la rottura dei vetri delle finestre e degli altri vetri (eccettuata le lampadine elettriche, valvole per televisore, radio e simili) o del materiale sintetico usato al posto del vetro normale.

Se la rottura è stata provocata da scherzi o da malevolenza di altre persone che gli utenti autorizzati, sono assicurati anche i danni materiali come conseguenza della rottura.

### **Art. 208 Danni non assicurati**

Sono esclusi dall'assicurazione:

a) i danni consistenti in semplice difetto, rottura o logorio del materiale che non derivano dall'azione repentina e violenta di una forza esterna; i danni causati dalla mancanza di olio; i danni causati dalla mancanza o dal gelo dell'acqua refrigerante; i danni riguardanti solo le batterie (eccetto il caso di furto, resta riservata la lettera d qui sotto); i danni in seguito a gonfiamento per i battelli di legno;

b) i danni indiretti (p. es. limitazione della capacità di corsa, deprezzamento, spese per i giorni di sosta, svernamento, perdita di lucro, ecc.);

c) i danni di graffiatura, di pressione, di lucidatura o di colore derivanti durante il trasporto, a meno che questi danni non siano da attribuire ad un sinistro del mezzo di trasporto, forza maggiore o furto;

d) i danni in seguito a furto del battello non messo al sicuro come si deve, del palischermo e del mezzo di trasporto del battello come pure il furto delle altre cose assicurate, a meno che queste non siano chiuse a chiave o conservate nel battello coperto e legato o non siano fissate al battello nella maniera usuale;

e) i danni derivanti dalla perdita o dalla caduta in acqua di cose assicurate, a meno che non sia in relazione con un danno assicurato al battello;

f) denaro, libretti di risparmio, titoli (compresi assegni turistici), documenti, gioielli, pellicce, utensili professionali, merci, valori d'affezione, derrate alimentari o generi voluttuari;

g) gli accessori mobili e i beni personali quando non è risultato un danno al battello stesso. Questa esclusione, con riserva della lettera d qui sopra, non vale per i danni di furto;

h) i danni derivanti da ghiaccio, dalla pressione di masse di neve (la caduta di masse di neve secondo l'art. 206 non si considera come pressione di masse di neve), da terremoti, dalla trasmutazione del nucleo atomico, da fatti di guerra, sia che essi producano i loro effetti nel territorio degli Stati belligeranti o fuori dello stesso, durante la requisizione del battello da parte delle autorità, da torbidi di ogni genere e dalle misure prese per combatterli, dalla navigazione su acque impetuose o da passaggi su chiuse, dalla partecipazione a competizioni sportive a motore e durante l'allenamento ufficiale che le precede;

i) i danni causati quando il battello è guidato da una persona che non possiede la necessaria licenza di condurre prescritta dalla legge, quantunque il



contraente sapesse o avrebbe dovuto sapere queste cose prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze.

11	70-65
12	65-60
13	60-55
14	55-50
15	50-45

## Art. 209

### Prestazioni di assicurazione

a)

Danno totale

Si tratta di danno totale:

- quando le spese di riparazione raggiungono o eccedono il valore venale del battello assicurato;
- quando il battello assicurato è stato rubato e non viene ritrovato entro 30 giorni a decorrere dalla denuncia di perdita alla polizia oppure quando non può essere più recuperato.

L'indennità di un danno totale viene calcolata in base alle seguenti scale di indennità. Viene risarcito il valore venale qualora questo fosse superiore all'indennità risultante dalla tabella. Tuttavia, il prezzo di riacquisto indicato nella polizza costituisce in ogni caso l'indennità massima. L'indennità per i motori fuoribordo, le vele, le coperte del battello, i palischermi e i mezzi di trasporto del battello viene calcolata sempre in base alla scala A. Nella polizza è indicata la scala che vale per il battello assicurato. Zurich versa la seguente indennità:

Indennità in % dei prezzi di riacquisto menzionati nella polizza

Anno di esercizio	Scala A	Scala B
1	100	100
2	100-80	100
3	80-75	100
4	75-65	100
5	65-55	100-95
6	55-45	95-90
7	valore venale	90-85
8	dal	85-80
9	7° anno	80-75
10	di esercizio	75-70

valore venale dal 16° anno di esercizio

Per anno di esercizio s'intende ogni periodo di tempo di 12 mesi, calcolato la prima volta dalla data della prima entrata in circolazione. Entro un anno di esercizio il tempo trascorso fino al momento del sinistro viene computato proporzionalmente.

Per valore venale s'intende il valore effettivo del battello risp. delle cose assicurate al momento del sinistro.

Se non è possibile raggiungere un accordo riguardo all'ammontare del valore venale, sono determinanti le tabelle e le norme per l'accertamento del valore venale usate dall'associazione svizzera esperti automobilistici indipendenti (ASEAI)

b)

Danno parziale

Zurich paga, qualora non si tratti di un danno totale secondo la lettera a qui sopra, le spese della riparazione.

Se i motori fuoribordo, le vele, le coperte del battello, i palischermi o i mezzi di trasporto del battello usati devono essere sostituiti da nuovi, l'indennità viene calcolata in base alla scala A, lettera a qui sopra.

Un plusvalore derivante dalla riparazione va a carico del contraente, se la cosa assicurata ha raggiunto il numero degli anni di esercizio, a partire dal quale, l'indennità, in caso di danno totale secondo la scala determinante indicata alla lettera a qui sopra, verrebbe calcolata solo in base al valore venale. Il plusvalore viene fissato dai periti.

Se al momento della conclusione del contratto sono stati dichiarati dei prezzi di riacquisto troppo bassi, le prestazioni di assicurazione vengono proporzionalmente ridotte.

c)

Danni agli accessori mobili e ai beni personali come pure agli accessori prescritti dalla legge o dalle autorità.

In caso di danno totale Zurich risarcisce le spese per il nuovo acquisto; in caso di danno parziale solamente le spese di riparazione. L'indennità per gli accessori mobili e i beni personali insieme al massimo, però, fino all'importo indicato nella polizza.

d)

Danni e difetti preesistenti

Se la manutenzione imperfetta o i danni e i difetti preesistenti che non sono da attribuire all'età o al logorio normale come pure i difetti di costruzione o di fabbricazione pregiudicano essenzialmente il valore prima del sinistro del battello o delle altre cose assicurate, questo viene preso adeguatamente in considerazione dai periti nel calcolo dell'indennità.

e)

Resti

L'ammontare massimo dell'indennità si riduce sempre del valore dei resti (cioè del battello non riparato o delle cose non riparate). Se questo valore non viene dedotto dall'ammontare massimo dell'indennità, i resti o il battello o le cose assicurate diventano, dietro versamento dell'indennità, proprietà di Zurich.

## Art. 210

### Prestazioni supplementari

Zurich bonifica oltre alle prestazioni secondo l'art. 209:

a)

per un sinistro assicurato, i diritti di dogana che il contraente potrebbe essere tenuto a pagare;

b)

fino all'importo delle prestazioni in caso di danno totale:

- le spese per il necessario ricupero, rimorchio e trasporto all'officina più vicina per la riparazione in correlazione ad un danno assicurato al battello;

- le spese di ricupero di un battello affondato, purché essa abbia pagato l'indennità per il danno totale e il battello giaccia in un luogo dove le autorità competenti ne richiedono l'allontanamento;

c) le spese dei provvedimenti opportuni al salvataggio del battello fino a CHF 2000.–.

### **Art. 211 Franchigia**

L'eventuale franchigia convenuta nell'assicurazione casco totale viene applicata a tutti i danni descritti agli articoli 202–207 e vale anche per i danni agli accessori mobili e ai beni personali come pure per le prestazioni supplementari secondo l'art. 210.

### **Art. 212 Determinazione del premio secondo la frequenza dei sinistri**

L'assicurazione casco totale rientra nel sistema F o Z secondo la convenzione, l'assicurazione casco parziale sotto il sistema Z (vedi tabella qui appresso). Il rispettivo sistema, il premio di base e il grado di premio entrante in considerazione all'inizio dell'assicurazione vengono indicati nella polizza. Per i seguenti anni assicurativi il premio si calcola secondo la frequenza dei sinistri, mentre per il sistema Z il premio non dipende dalla frequenza dei sinistri. Di conseguenza le disposizioni che seguono non hanno alcuna validità per il sistema Z.

Se in un periodo di osservazione (esso comprende 12 mesi e termina 3 mesi prima della scadenza del premio annuo) in cui l'assicurazione è stata in vigore non è capitato alcun sinistro per il quale Zurich abbia dovuto pagare o riservare un'indennità (spese proprie di Zurich non contano), il premio per il successivo anno di assicurazione si calcola secondo il prossimo grado di premio inferiore, a meno che il contraente non abbia già raggiunto il grado più basso della relativa scala. Se l'assicurazione comincia meno di 6 mesi prima della fine del periodo di osservazione in corso, il

grado di premio per il successivo anno assicurativo resta invariato.

D'altra parte ogni sinistro che ha per conseguenza un'indennità o una riserva, causa nel successivo anno assicurativo un aumento di 3 gradi di premio nel sistema F (al massimo fino al grado 6). Se il sinistro resta senza seguito, esso viene considerato non avvenuto e il grado di premio viene conformemente rettificato.

Si tiene conto dei sinistri che capitano nel tempo compreso fra la presentazione della proposta e l'inizio dell'assicurazione mediante ulteriore rettifica del grado di premio.

I sinistri che il contraente stesso prende a suo carico non sono presi in considerazione, purché egli rimborsi a Zurich l'importo della sua indennità entro 30 giorni dopo aver avuto conoscenza della liquidazione.

In caso di cambiamento di detentore, Zurich fissa di nuovo per questo termine il grado di premio del contratto.

	Grado di premio	% del premio di base
Sistema F	1	50
	2	60
	3	70
	4	80
	5	90
	6	100

Sistema Z Il premio, indipendentemente dalla frequenza dei sinistri, ammonta sempre al 100%.

### **Art. 213 Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro per il quale è richiesta un'indennità, il contraente è obbligato ad avvertire immediatamente Zurich e a trasmetterle senza ritardo il modulo debitamente riempito messo a sua disposizione. Se la dichiarazione viene inoltrata solo dopo il 15° giorno a contare dal giorno del sinistro, oppure solo dopo la riparazione della cosa danneggiata, Zurich non è tenuta ad alcuna prestazione.

In caso di furto di una cosa assicurata il contraente deve inoltre avvertire immediatamente la polizia e, a richiesta di Zurich, sporgere denuncia contro il ladro.

Se una cosa rubata viene ritrovata entro 30 giorni, il contraente è obbligato a riprenderla, dopo aver fatto eseguire le eventuali riparazioni a spese di Zurich.

### **Art. 214 Obblighi al luogo di stazionamento e in caso di trasporto**

a) Il battello e le altre cose assicurate, a seconda del luogo di stazionamento (ricovero per battelli, posto di ormeggio asciutto, posteggio privato o pubblico, acqua) sono da fissare e mettere al sicuro regolarmente secondo la situazione locale, tenendo conto della variabilità del livello dell'acqua e delle determinanti prescrizioni e direttive emanate dalla legge o dalle autorità.

b) In caso di trasporto, il battello e le altre cose assicurate devono essere adeguatamente caricate e fissate, messe al sicuro o impaccate.

# Assicurazione infortuni degli occupanti e dei soccorritori

Edizione 01/2006

## Art. 301

### Persone assicurate

- a)  
Sono assicurati gli occupanti del battello dichiarato e le persone da esso trainate.
- b)  
Sono pure assicurate le persone estranee al battello che prestano soccorso agli occupanti del battello dichiarato in caso d'infortunio o di panne (denominate in seguito «soccorritori»), ad esclusione però delle persone che prestano questo soccorso in adempimento delle loro mansioni professionali o delle loro funzioni ufficiali (p. es. la polizia, il servizio di salvataggio, il pronto soccorso, ecc.).
- c)  
Non sono assicurate le persone che usano il battello arbitrariamente.

## Art. 302

### Infortuni assicurati

Sono coperti gli infortuni

- a)  
che colpiscono le persone assicurate in relazione con l'utilizzazione del battello dichiarato,
- mentre esse si trovano sul battello, vi salgono o ne scendono,
  - durante la manipolazione al battello, a condizione che il battello si trovi in acqua,
  - mentre esse, durante il viaggio, soccorrono altri utenti, vittime di un incidente lacustre o di una panne,
  - mentre calano il battello in acqua e mentre lo tirano fuori dall'acqua, compreso il montaggio e lo smontaggio dell'attrezzatura,
  - durante l'uso del palischermo, del mezzo di trasporto o delle boe, purché l'uso sia in relazione con l'utilizzazione del battello indicato sulla polizza;

- b)  
che colpiscono i soccorritori assicurati (art. 301, lettera b) durante il soccorso.

## Art. 303

### Definizione dell'infortunio

Per infortunio s'intende, agli effetti dell'assicurazione, ogni lesione corporale subita involontariamente dall'assicurato per l'azione repentina di una forza esterna. Si considerano anche infortuni:

- i danni alla salute prodotti dall'aspirazione involontaria di gas o vapori e dall'inghiottimento inavvertito di sostanze velenose o corrosive,
- i seguenti danni alla salute, qualora l'assicurato li subisca involontariamente: gli stiramenti e gli strappi muscolari causati da uno sforzo repentino proprio; i congelamenti, l'insolazione, i colpi di calore, come pure i danni alla salute dovuti a raggi ultravioletti, salvo la scottatura prodotta dai raggi solari, l'annegamento.

## Art. 304

### Non si considerano infortuni:

le malattie di qualsiasi natura; i danni alla salute dovuti a provvedimenti medici che non sono cagionati da un infortunio assicurato; il suicidio e l'automutilazione o il loro tentativo, anche se questi atti vengono commessi in stato d'incapacità di discernimento; i danni alla salute derivanti da radiazioni ionizzanti di ogni genere, specialmente anche da quelle risultanti dalla trasmutazione del nucleo atomico.

## Art. 305

### Infortuni non assicurati

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni

- a)  
derivanti da fatti di guerra
- in Svizzera,
  - all'estero, a meno che l'infortunio non si verifichi entro 14 giorni dall'inizio di tali avvenimenti nel paese dove soggiorna l'assicurato e che questi non sia stato sorpreso là dal principio degli eventi bellici;

- b)  
in seguito a torbidi di ogni genere e alle misure prese per combatterli, a meno che l'avente diritto non provi che l'assicurato non ha partecipato attivamente a questi torbidi dalla parte dei perturbatori o non ha fomentato i tumulti;

- c)  
dovuti a terremoti in Svizzera;
- d)  
commettendo intenzionalmente crimini e delitti e durante il loro tentativo;
- e)  
durante la partecipazione a competizioni sportive a motore e durante l'allenamento ufficiale che le precede;
- f)  
durante la requisizione del battello da parte delle autorità;
- g)  
che accadono quando il battello è guidato da una persona che non possiede la necessaria licenza di condurre prescritta dalla legge, quantunque l'assicurato sapesse o avesse dovuto sapere ciò prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze.

Gli infortuni che si verificano durante l'uso del battello per il trasporto professionale di persone o il noleggio professionale sono solo assicurati se è stata stipulata una convenzione corrispondente.

## Art. 306

### Prestazioni di assicurazione

- a)  
Decesso
- Se una persona assicurata muore vittima di un infortunio, Zurich paga la somma convenuta per il decesso ai beneficiari sotto indicati, nell'ordine successorio seguente:
1. al coniuge,
  2. ai figli in parti uguali. Sono parificati a questi i figli che al momento dell'infortunio erano affiliati dall'assicurato,
  3. ai genitori in parti uguali,
  4. ai nonni in parti uguali,

5. ai fratelli e alle sorelle in parti uguali, in mancanza di uno di questi, ai suoi figli nel limite della sua parte.

Ogni persona o gruppo di persone designato nelle cifre 2-5 qui sopra è escluso in caso di esistenza di una persona o di un gruppo di persone precedente.

In mancanza dei superstiti delle categorie indicate, Zurich bonifica solo le spese di sepoltura fino al 10% della somma per il caso di decesso.

Per gli assicurati che al momento dell'infortunio non hanno ancora compiuto i 15 anni, l'indennità per il caso di decesso non può eccedere CHF 10 000.–.

b)  
Invalidità

1. Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità presunta permanente di un assicurato, Zurich paga la somma di assicurazione convenuta per il caso d'invalidità, e cioè l'intera somma assicurata se l'invalidità è totale o una quota di questa somma corrispondente al grado d'invalidità se la stessa è parziale.

2. È considerata invalidità totale: la perdita delle due braccia o delle due mani, delle due gambe o dei due piedi, la perdita simultanea di un braccio o di una mano e di una gamba o di un piede, la paralisi completa, l'alienazione mentale inguaribile e che esclude ogni attività lucrativa, la cecità totale.

3. In caso d'invalidità parziale si applicano le seguenti percentuali dell'invalidità totale:

perdita della facoltà visiva di un occhio	30%
perdita della facoltà visiva di un occhio, se quella dell'altro occhio era già completamente persa prima dell'infortunio assicurato	70%
perdita dell'udito di ambedue le orecchie	60%
perdita dell'udito di un orecchio	15%

perdita dell'udito di un orecchio, se quello dell'altro orecchio era già completamente perso prima dell'infortunio assicurato

45%

perdita di un braccio all'altezza o al di sopra del gomito (comprese la mano e le dita)

70%

perdita di un braccio al di sotto del gomito o di una mano (comprese le dita)

60%

perdita di un pollice

20%

perdita di un indice

12%

perdita di un altro dito della mano

5%

perdita di una gamba all'altezza o al di sopra del ginocchio (compreso il piede)

60%

perdita di una gamba al di sotto del ginocchio (compreso il piede)

50%

perdita di un piede

40%

L'incapacità funzionale assoluta di un arto o di un organo equivale alla sua perdita.

In caso di perdita parziale o d'incapacità funzionale parziale, il grado d'invalidità è ridotto proporzionalmente.

Nei casi non elencati qui sopra, il grado d'invalidità si determina secondo le constatazioni mediche alla stregua delle percentuali precedenti.

In caso di perdita o d'incapacità funzionale simultanea di più parti del corpo in seguito al medesimo infortunio, il grado d'invalidità è stabilito in generale addizionando i diversi tassi; esso non può però eccedere mai il 100%.

4. L'aggravamento delle conseguenze di un infortunio per effetto d'infermità preesistenti non dà diritto a un'indennità superiore a quella che sarebbe dovuta se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente normale.

Se le parti del corpo colpite dall'infortunio erano prima già mutilate o avevano già perduto totalmente o parzialmente la loro capacità funzionale, il grado d'invalidità pre-

esistente, stabilito secondo i principi di cui sopra, viene dedotto da quello accertato dopo l'infortunio.

Resta riservata la cifra 3 menzionata concernente la perdita della facoltà visiva e dell'udito.

5. La determinazione del grado d'invalidità ha luogo solo quando lo stato dell'assicurato è riconosciuto presumibilmente definitivo, al più tardi però 5 anni dopo l'infortunio.

6. L'indennità si determina come segue:

- per la parte del grado d'invalidità non eccedente il 25%: sulla somma assicurata semplice,
- per la parte del grado d'invalidità superiore al 25% ma non eccedente il 50%: sul doppio della somma assicurata,
- per la parte del grado d'invalidità eccedente il 50%: sul triplo della somma assicurata.

7. Se al momento dell'infortunio l'assicurato ha compiuto i 65 anni, l'indennità in capitale (cifra 1 menzionata) è sostituita da una rendita vitalizia. L'importo della rendita si stabilisce a seconda dell'età dell'assicurato al momento in cui inizia il suo pagamento e si calcola in base alla seguente tabella delle rendite. La rendita comincia a decorrere quando il grado d'invalidità può essere determinato e quando è cessato il pagamento di eventuali diarie. Essa è pagata trimestralmente in anticipo.

Tabella delle rendite. Rendita annua per CHF 1000.– di capitale:

Età	CHF	Età	CHF
66	97.–	71	120.–
67	101.–	72	126.–
68	105.–	73	132.–
69	110.–	74	139.–
70	115.–	75	146.–
		oltre	180.–

c)  
Diaria

Durante la cura medica necessaria, ma al più tardi fino al pagamento di un'indennità eventuale per invalidità e al massimo per 730 giorni entro 5 anni

dal giorno dell'infortunio, Zurich paga all'assicurato, anche per le domeniche e i giorni festivi, la diaria convenuta, e cioè a partire dal giorno convenuto dopo quello dell'infortunio. Essa viene corrisposta integralmente finché l'assicurato è completamente incapace al lavoro e ridotta proporzionalmente se e finché sussiste incapacità parziale al lavoro.

Per gli assicurati che al momento dell'incapacità al lavoro hanno un'età tra 15 e 18 anni, Zurich paga la metà dell'indennità indicata al capoverso qui sopra. I giovani di età inferiore ai 15 anni non ricevono alcuna diaria.

d)  
Diaria per degenza all'ospedale

Durante la necessaria degenza all'ospedale, al massimo però per 730 giorni entro 5 anni dal giorno dell'infortunio, Zurich paga la diaria convenuta per degenza all'ospedale, e ciò, se del caso, oltre alla diaria seconda la lettera c qui sopra e alle spese di cura secondo la lettera e che segue. È considerato ospedale ogni stabilimento che ricovera esclusivamente persone infortunate a ammalate e che è sotto la sorveglianza di un medico patentato. Inoltre Zurich paga, nei limiti precitati, la diaria per degenza all'ospedale per la durata di cure ordinate dai medico e fatte, con il consenso di Zurich, in un uno stabilimento specializzato.

e)  
Spese di cura

Quando sono assicurate le spese di cura, Zurich prende a suo carico le spese designate alle cifre 1–4 qui sotto, nella misura in cui esse sono causate entro 5 anni dal giorno dell'infortunio:

1. le spese necessarie per misure terapeutiche applicate ad ordinate da un medico o da un dentista patentato, come pure le spese di ospedale e gli sborsi per trattamento, soggiorno e vitto in occasione di cure ordinate medicalmente e fatte, con il consenso di Zurich, in uno stabilimento specializzato;
2. per la durata delle misure terapeutiche secondo la cifra 1 qui sopra: le spese per i servizi di personale infermiere diplomato o messo a disposi-

zione da un'istituzione pubblica o privata, come pure le spese per la locazione di attrezzi per malati;

3. le spese per il primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici e mezzi ausiliari ortopedici, come pure per la loro riparazione o sostituzione (valore a nuovo) quando sono danneggiati o distrutti in conseguenza di un infortunio che richiede misure terapeutiche ai sensi della cifra 1 qui sopra;

4. le spese per

- tutti i trasporti dell'assicurato provocati dall'infortunio; le spese di trasporti aerei sono però solo assicurate se sono inevitabili per ragioni mediche o tecniche,
- azioni di soccorso a favore dell'assicurato non provocate da una malattia,
- azioni per il recupero della salma quando il decesso è la conseguenza di un infortunio assicurato,
- azioni di ricerca al fine di salvare o recuperare l'assicurato, al massimo CHF 10 000.– per assicurato.

A richiesta, Zurich dà garanzia per le spese designate alle cifre 1–4 menzionate.

Se l'assicurato ha diritto anche a prestazioni ai sensi della legge federale svizzera sull'assicurazione infortuni (LAINF) e delle relative ordinanze, dall'Assicurazione militare svizzera (AM) o dall'Assicurazione invalidità federale (AI) o se un terzo responsabile ha effettuato tali prestazioni, Zurich completa queste prestazioni soltanto fino a concorrenza delle spese di cura risultate. Zurich paga al massimo le spese determinate qui sopra. Questa disposizione è pure applicabile alle istituzioni di assicurazione equivalenti con sede nel Principato del Liechtenstein e in un altro paese.

Se per le spese di cura esistono più assicurazioni di compagnie che hanno ottenuto la concessione, le spese assicurate da questo contratto vengono rimborsate esclusivamente in proporzione alle prestazioni garantite insieme da tutti gli assicuratori partecipanti. Non viene tuttavia tenuto conto di un'eventuale assicurazione esistente presso una

compagnia che ha ottenuto la concessione secondo la legge federale svizzera sull'assicurazione infortuni (LAINF).

### **Art. 307 Concorso di malattie**

Nel caso in cui stati morbosi preesistenti all'infortunio a malattie manifestatesi dopo, ma indipendentemente dallo stesso, aggravino notevolmente le conseguenze dell'infortunio, l'indennità sarà proporzionata alla parte che risale all'infortunio secondo l'equo giudizio del perito medico. Questa restrizione non si applica però all'assicurazione delle spese di cura.

### **Art. 308 Aggravamento del rischio**

Se al momento dell'infortunio il numero degli occupanti è superiore a quello dei posti a sedere indicato nella licenza di navigazione, l'indennità per il caso di decesso e d'invalidità viene pagata solo in proporzione del numero dei posti rispetto al numero degli occupanti. Tre bambini sotto i 12 anni contano come due adulti.

### **Art. 309 Computo delle pretese di responsabilità civile**

Quando in conseguenza a un infortunio di un assicurato vengono avanzate richieste d'indennità nei confronti del detentore o del conducente del battello dichiarato, in virtù di disposizioni legali a contrattuali sulla responsabilità civile, le prestazioni pagate sulla base dell'assicurazione infortuni vengono computate alle indennità per responsabilità civile a cui è tenuto il detentore o il conducente stesso, sia direttamente verso il danneggiato sia per rivalsa dell'assicuratore in materia di responsabilità civile.

Alle indennità dell'assicurazione responsabilità civile del battello dichiarato vengono pure computate le prestazioni per diaria e spese di cura effettuate sulla base dell'assicurazione infortuni. Tuttavia questo computo non viene fatto nella misura in cui la persona assicurata contro gli infortuni dovrebbe sopportare la perdita di guadagno o le spese di cura.

**Art. 310****Obblighi in caso di sinistro**

L'infortunio avvenuto deve essere dichiarato immediatamente per iscritto a Zurich. Quest'ultima deve essere avvertita al più presto di ogni infortunio mortale (se del caso per telegramma, telefono a fax) affinché essa possa, qualora lo ritenga necessario, far procedere a sue spese a un'autopsia prima della sepoltura.

Dopo l'infortunio bisogna rivolgersi il più rapidamente possibile a un medico patentato e provvedere affinché vengano prodigate le cure necessarie.

Inoltre l'assicurato o l'avente diritto deve prendere ogni misura utile a chiarire le circostanze dell'infortunio e le sue conseguenze; l'assicurato deve in particolare liberare i medici curanti dal segreto professionale verso Zurich e autorizzare i medici incaricati da quest'ultima a esaminarlo; in caso di decesso, i superstiti che hanno qualità di aventi diritto devono dare il loro consenso all'autopsia, qualora il decesso potesse avere anche altre cause estranee all'infortunio.

